Via Dogana Vecchia 2 / Via Nassa CH-6900 Lugano

Tel. +41 91 913 99 00 Fax +41 91 913 99 09 info@steimle-consulting.ch www.steimle-consulting.ch

Gennaio 2020

## Contribuenti svizzeri:

## L'autodenuncia esente da pena e lo scambio automatico di informazioni fiscali (SAI)

L'istituto fiscale dell'autodenuncia esente da pena rappresenta l'unica concreta possibilità per il contribuente di regolarizzare la sua situazione fiscale senza incorrere in sanzioni amministrative e penali.

I molti tentativi della politica rivolti all'introduzione di un'amnistia fiscale generale non hanno avuto finora esito.

Il nuovo standard globale dello scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini fiscali (SAI):

Conformemente all'Accordo Multilaterale tra la Svizzera e l'Unione Europea, nonché agli accordi con una moltitudine di altri stati europei ed extra-europei, la messa in atto del SAI ha comportato la raccolta di tutte le informazioni rilevanti già a partire dal 01.01.2017. In data 30 settembre 2018 è stata attuato lo scambio d'informazione tra le amministrazioni fiscali dei paesi firmatari nel 2018.

Per contribuenti svizzeri la nostra Amministrazione Federale delle Contribuzioni e di riflesso le amministrazioni cantonali hanno ottenuto in data 1 ottobre 2018 le prime informazioni su averi e redditi esteri di cui sono titolari o comunque beneficiari residenti svizzeri.

L'elenco completo ed aggiornato degli Stati con i quali la Svizzera ha già scambiato rispettivamente scambierà le informazioni di natura finanziaria, può essere consultato sul sito:

https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/multilateral/steuer\_informationsaust/automatischerinformationsaustausch/automatischer-informationsaustausch1.html

Per contribuenti svizzeri titolari di relazioni bancarie aperte in stati esteri convenzionati ai fini del SAI, o comunque beneficiari di entità finanziaria e non (come ad esempio società di sede, entità operativa, trust o fondazione), costituita all'estero e con averi presso istituto finanziario nello stato estero (giurisdizione partecipante al SAI), l'amministrazione fiscale svizzera ha già ottenuto rispettivamente otterrà tutte le informazioni rilevanti ai fini fiscali e come prevista dal SAI, dal singolo stato estero.

Membro: Unione Svizzera dei Fiduciari STV/USF

International Fiscal Association IFA International Tax Planning Association ITPA

In breve queste informazioni riguardano:

- elementi dell'identificazione della relazione bancaria
- dati anagrafici del titolare della relazione o di chi risulta essere il beneficiario economico o di colui che esercita il controllo qualora trattasi di un'entità
- dati dell'identificazione fiscale del beneficiario economico o di chi "controlla" l' ente,
- redditi da capitale
- averi sui conti, proventi dalla vendita di patrimoni finanziari o derivanti da determinati contratti assicurativi

## L'autodenuncia esente da pena quale unico strumento per la regolarizzazione fiscale :

Considerato quanto sopra l'istituto dell'autodenuncia esente da pena, anche applicabile concettualmente agli eredi, era ed è tutt'ora, dove ancora applicabile, lo strumento essenziale e unico per regolarizzare quanto è stato finora sottratto fiscalmente dal contribuente.

Merita ricordare che in caso di sottrazione fiscale di cui viene a conoscenza l'Amministrazione, oltre al recupero d'imposta su redditi e sostanza su un periodo massimale di 10 anni e interessi di mora computati al tasso in vigore nel periodo fiscale corrispondente, è prevista la multa pari al 100% dell'imposta sottratta (ridotta ad un terzo in caso di colpa lieve) che può essere incrementata ben tre volte in caso di colpa grave.

Condizioni e i presupposti dell'autodenuncia esente da pena (confronta LT articolo 258, 265a, 269 ssg. e norme corrispondenti della LIFD:

- Deve trattarsi di un'autodenuncia spontanea e attuata la prima volta che permette al contribuente di autodenunciarsi un'unica volta senza incorrere in multe e al riparo di procedimenti penali per reati connessi con la sottrazione d'imposta (per es. frode fiscale, falsità in documenti).
- l'Amministrazione non era a conoscenza della sottrazione (il contribuente può anche anticipare nell'arco di poco tempo l'autodenuncia ovvero anche quando la stessa, ovvero la conoscenza della sottrazione, fosse ormai inevitabile che sarebbe il caso per le informazioni che l'Amministrazione fiscale otterrà con il SAI)
- Il contribuente deve notificare specificatamente la sottrazione in tutti i suoi elementi facendo valere le disposizioni dell'autodenuncia esente da pena e deve assicurare una piena collaborazione affinché l'ammontare d'imposta sottratta venga determinato impegnandosi altresì al suo pagamento.

Membro: Unione Svizzera dei Fiduciari STV/USF International Fiscal Association IFA

International Tax Planning Association ITPA

I soggetti che possono avvalersi dell'istituto dell'autodenuncia sono, oltre le persone fisiche, anche la persone giuridiche nonché i soggetti che hanno partecipato o istigato e concorso alla sottrazione fiscale del contribuente (cfr.art 260 LT che prevede oltre alla multa per chi concorre o istiga alla sottrazione anche la responsabilità solidale per le imposte sottratte dal contribuente).

Pertanto il mandatario, consulente fiscale o rappresentante fiscale del contribuente evasore non sarà solidalmente responsabile per l'imposta sottratta.

In analogia ciò è applicabile al singolo coniuge che ha istigato, concorso o è complice dell'evasione fiscale dell'altro coniuge.

Va sottolineato che l'autodenuncia esente pena si estende a tutti gli elementi di sostanza e reddito (e non solo a quelli di carattere finanziario che sono già oggetto di un avvenuto scambio di informazioni), incluse proprietà immobiliari siti all'estero, polizze assicurative, partecipazioni nel capitale di società estere, etc.

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting Sagl** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Membro: Unione Svizzera dei Fiduciari STV/USF

International Fiscal Association IFA
International Tax Planning Association ITPA